

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi
Dott. Marco Corali

Bergamo, 5 agosto 2021

AI SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO N. 19/2021

II “DECRETO SOSTEGNI-BIS” CONVERTITO IN LEGGE

La presente circolare, che aggiorna le circolari di Studio n.ri 12/2021, 13/2021, 14/2021 e 17/2021, illustra le principali novità introdotte dalla Legge n. 106 del 23.7.2021, che ha convertito il D.L. n. 73 del 25.5.2021 (Decreto “Sostegni-bis”).

La Legge n. 106/2021 è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 25 della Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24.7.2021 ed è entrata in vigore il 25.7.2021.

I. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER I SOGGETTI DI MAGGIORI DIMENSIONI (art. 1, commi 30 e 30-bis)

Il comma 30-bis dell’articolo 1 del Decreto “Sostegni-bis”, aggiunto in sede di conversione in legge del Decreto, riconosce contributi a fondo perduto analoghi a quelli esaminati nella circolare di Studio n. 12/2021 § 1 anche ai soggetti di maggiori dimensioni, ossia ai titolari di reddito agrario, nonché agli imprenditori e professionisti con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto “Sostegno-bis” (quindi nel 2019, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

Condizione necessaria per poter beneficiare dei contributi in esame è che i soggetti interessati siano in possesso dei requisiti previsti per il riconoscimento del contributo di cui all’articolo 1 del Decreto “Sostegni”, ovvero di quelli fissati per poter beneficiare del contributo “alternativo” di cui all’articolo 1, commi da 5 a 15, del Decreto “Sostegni-bis”, i quali prevedono che il contributo spetti a condizione di aver subito una riduzione del

fatturato medio mensile e dei corrispettivi dell'anno 2020 (ovvero del periodo 1.4.2020 – 31.3.2021) almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 (ovvero del periodo 1.4.2019 – 31.3.2020).

Al verificarsi di tali presupposti, ai soggetti in precedenza individuati è riconosciuto:

- a) il contributo a fondo perduto di cui al Decreto “Sostegni”, determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019;
- b) il contributo “automatico” (duplicativo del precedente) di cui all'articolo 1, commi da 1 a 3, del Decreto “Sostegni-bis”;
- c) oppure – in alternativa al contributo di cui alla precedente lettera b) – il contributo “alternativo” di cui all'articolo 1, commi da 5 a 13 del Decreto “Sostegni-bis”, determinato come segue:
 - nel caso in cui gli interessati beneficino del contributo di cui alla precedente lettera a), in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020;
 - nel caso in cui gli interessati non beneficino del contributo di cui alla precedente lettera a), in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 30% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Ai sensi del successivo comma 30-ter dell'articolo 1 del Decreto “Sostegni-bis”, ai fini del riconoscimento dei summenzionati contributi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1 del Decreto “Sostegni” e quelle in materia di contributo “alternativo” di cui ai commi da 5 a 13 e 15 dell'articolo 1 del Decreto “Sostegni-bis”.

2. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER I SETTORI DELL'INTRATTENIMENTO, “HORECA” E “WEDDING” (art. 1-ter)

La legge di conversione del Decreto “Sostegni-bis” ha introdotto uno specifico contributo a fondo perduto destinato alle imprese operanti nei settori del *wedding*, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e del settore “dell'*Hotellerie-Restaurant-Catering* (HORECA)”.

Tale contributo è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea (art. 108 comma 3 del TFUE).

Con successivo decreto saranno poi stabiliti i criteri e le modalità di applicazione di tale misura di favore, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa (pari a 60 milioni di euro per il 2021), tenendo altresì conto della differenza tra il fatturato annuale del 2020 e il fatturato annuale del 2019.

3. CREDITO D'IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO PER I SOGGETTI DI MAGGIORI DIMENSIONI (art. 4, comma 2-bis)

Il nuovo comma 2-bis dell'art. 4 del Decreto “Sostegni-bis”, introdotto in sede di conversione, estende il credito d'imposta spettante sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo (*cf.* circolare di Studio n.

13/2021 § 1) anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente al 26.5.2021, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Il credito d'imposta spetta:

- nella misura del 40% dei canoni di locazione, di *leasing* o di concessione di immobili ad uso non abitativo;
- nella misura del 20% dei canoni di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.

4. CREDITO D'IMPOSTA PER IL RESTAURO E PER ALTRI INTERVENTI CONSERVATIVI SUGLI IMMOBILI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO (art. 65-bis)

Con l'approvazione della legge di conversione, viene introdotto al Decreto "Sostegni-bis" l'art. 65-bis che istituisce il Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Utilizzando le risorse di tale fondo, alle persone fisiche che detengono gli immobili in argomento è riconosciuto un credito d'imposta per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per la manutenzione, la protezione o il restauro dei predetti immobili.

Tale credito di imposta si applica in misura pari al 50% degli oneri rimasti a carico delle medesime persone fisiche, fino a un importo massimo complessivo di 100.000,00 euro.

Il credito d'imposta spetta a condizione che l'immobile non sia utilizzato nell'esercizio di impresa. Inoltre, il medesimo è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97 a decorrere dal riconoscimento dello stesso e non è cumulabile con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico e con la detrazione prevista dall'art. 15, comma 1, lett. g) del TUIR.

I beneficiari del credito di imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

I criteri e le modalità di gestione del Fondo e l'accesso alle sue risorse saranno stabiliti con un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

5. PROROGA VERSAMENTI PER I CONTRIBUENTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ PER LE QUALI SONO STATI APPROVATI GLI "ISA" (art. 9-ter)

Ricordiamo che l'art. 9-ter del Decreto "Sostegni-bis" (*cfr.* circolare di Studio n. 17/2021) ha prorogato al 15.9.2021, senza alcuna maggiorazione, i termini per effettuare i versamenti:

- risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
- che scadono dal 30.6.2021 al 31.8.2021;

- in relazione ai contribuenti interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfettario o quelli dei c.d. "minimi".

Si precisa che, in caso di opzione per la rateizzazione di cui all'art. 20 del D.Lgs. 241/97 e versamento della prima rata entro il 15.9.2021, le rate successive scadranno:

- per i contribuenti titolari di partita IVA, il 16.9.2021, il 18.10.2021 (il giorno 16 cade di sabato) e il 16.11.2021;
- per i contribuenti non titolari di partita IVA, il 30.9.2021, il 2.11.2021 (il 31 ottobre e il 1° novembre sono festivi) e il 30.11.2021.

6. PROROGA PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE E DEI TERRENI (art. 14 co. 4-bis)

In sede di conversione del Decreto "Sostegni-bis" è stata prevista la proroga degli adempimenti finalizzati alla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli e edificabili), suscettibili di produrre plusvalenze ai sensi dell'art. 67, comma 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché tali beni vengano ceduti a titolo oneroso.

In sostanza, per le partecipazioni ed i terreni posseduti all'1.1.2021 il termine originariamente previsto dalla Legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) slitta dal 30.6.2021 al 15.11.2021.

Per avvalersi della rivalutazione, quindi, sarà sempre necessario possedere il terreno o la partecipazione alla data dell'1.1.2021 ed entro il 15.11.2021 si dovrà procedere con:

- la redazione e il giuramento di un'apposita perizia di stima, da parte di un soggetto abilitato;
- il versamento in autoliquidazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica dell'11% sul valore periziato (prima rata o unica soluzione).

7. SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO DERIVANTI DA CARTELLE DI PAGAMENTO, AVVISI DI ADDEBITO INPS E ACCERTAMENTI ESECUTIVI (art. 9, comma 1)

Viene disposta una ulteriore proroga dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito nella misura in cui il termine di pagamento sia scaduto dall'8.3.2020 al 31.8.2021.

I pagamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 30.9.2021, pur restando ferma la possibilità di presentare domanda di dilazione delle somme ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 602/73.

Lo stesso vale per gli avvisi di accertamento doganale nonché per gli avvisi di addebito INPS.

Il termine della sospensione dei pagamenti, interessato da una serie di rinvii normativi, da ultimo era stato fissato al 30.6.2021, quindi il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro il 31.7.2021 (cfr. circolare di Studio n. 14/2021 § 6).

Dilazioni dei ruoli

Anche le rate da dilazione dei ruoli di cui all'art. 19 del DPR n. 602/73 rientrano nella proroga. Quindi, le rate scadute dall'8.3.2020 al 31.8.2021 andranno pagate entro il 30.9.2021.

Accertamenti esecutivi

Per espressa disposizione normativa, la sospensione dei pagamenti vale anche per gli avvisi di accertamento esecutivo *ex art.* 29 del D.L. 78/2010, emessi in tema di imposte sui redditi, IVA e IRAP.

Ne consegue che, se il pagamento scade dall'8.3.2020 al 31.8.2021, slitta al 30.9.2021.

8. RATE DA ROTTAMAZIONE DEI RUOLI E SALDO E STRALCIO (art. 1-sexies)

In sede di conversione del Decreto "Sostegni-bis" si posticipano, ulteriormente, le rate da rottamazione dei ruoli *ex artt.* 3 e 5 del D.L. n. 119/2018, nonché quelle relative al saldo e stralcio degli omessi pagamenti (art. 1, comma 184 ss. della Legge n. 145/2018) scadute nel corso del 2020 e del 2021.

La proroga consentirà di pagare:

- entro il 9.8.2021, le rate in scadenza il 28.2.2020 e il 31.3.2020 (l'Agenzia delle Entrate ha confermato che la scadenza del 31.7.2021 fissata dal Decreto "Sostegni-bis" si può "allungare" fino al 9 agosto 2021 senza applicazione di sanzioni e interessi);
- entro il 31.8.2021, la rata in scadenza il 31.5.2020;
- entro il 30.9.2021, la rata in scadenza il 31.7.2020;
- entro il 31.10.2021, la rata in scadenza il 30.11.2020;
- entro il 30.11.2021, le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31.7.2021.

Prima di tale modifica, il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro:

- il 31.7.2021 per le rate scadute nel 2020;
- il 30.11.2021 per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio.

9. RICONTRATTAZIONE LOCAZIONI COMMERCIALI (art. 4-bis)

L'art. 4-bis del Decreto "Sostegni-bis", introdotto in sede di conversione, riscrive l'art. 6-novies del D.L. n. 41/2021, contenente disposizioni volte a consentire un percorso regolato di condivisione dell'impatto economico derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d'affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto.

Rideterminazione del canone

La norma dispone che locatario e il locatore sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di 5 mesi nel corso del 2021, ove sussistano le seguenti condizioni:

- il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall'8.3.2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e finanziario concordati con il locatore anche in funzione della crisi economica connessa alla pandemia stessa;
- si tratti di locatari esercenti attività economica che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra l'1.3.2020 e il 30.6.2021 inferiore almeno del 50%

rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra l'1.3.2019 e il 30.6.2020 e la cui attività sia stata sottoposta a chiusura obbligatoria per almeno 200 giorni anche non consecutivi a partire dall'8.3.2020.

10. PERSONE FISICHE PROPRIETARIE DI ABITAZIONI LOCATE - ESENZIONE IMU 2021 CON SFRATTO PER MOROSITÀ (art. 4-ter)

L'art. 4-ter del Decreto "Sostegni-bis", introdotto in sede di conversione, prevede l'esenzione dal versamento dell'IMU per l'anno 2021 per le persone fisiche che hanno ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità.

In particolare, l'agevolazione spetta alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità:

- entro il 28.2.2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30.6.2021;
- successivamente al 28.2.2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30.9.2021 o fino al 31.12.2021.

In questi casi l'esenzione per l'anno 2021 dal versamento dell'IMU riguarda i predetti immobili abitativi locati.

Le persone fisiche (locatori) che hanno già provveduto al versamento della prima rata dell'IMU per l'anno 2021 entro la scadenza del 16.6.2021, hanno diritto a richiedere il rimborso dell'imposta versata.

Le modalità per richiedere il rimborso saranno stabilite con un apposito decreto del Ministero Economia e Finanze che dovrà essere adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/2021.

* * * * *

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Alessandro Michetti

